APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942

Art. 28

1. - In conformita' alle disposizioni dell'art. 6 dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942 il Consiglio di amministrazione e' costituito da diciotto membri, e cioe':

a) da otto membri nominati dai Governi degli Stati contraenti in ragione di due per ogni Stato;

b) da dieci membri eletti dall'Assemblea generale della Compagnia fra cittadini degli Stati contraenti, dei quali uno, gradito dal rispettivo Governo, per ogni Stato che contribuisca nelle spese di amministrazione della Compagnia almeno per un decimo.

2. Inoltre, in rappresentanza degli interessi degli obbligazionisti, fanno parte del Consiglio di amministrazione, ma solo con voto consultivo, anche i tre membri del Comitato degli obbligazionisti. Di massima essi prenderanno parte alle sedute del Consiglio di amministrazione quando si discutano questioni che interessino gli obbligazionisti.

3. - Il Consiglio di amministrazione fissa la retribuzione dei membri di cui agli alinea 1 e 2 e dei revisori dei conti.

Versione in vigore dal 12 marzo 1943, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1818
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-fra-l-italia-la-croazia-la-germania-e-l/art-28/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it